

CH_VB 84.354 vom 22. Juni 1984

Bundesverwaltung, 1984-06-22, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch_vb_84.354

FR: CH_VB 84.354 du 22 juin 1984

IT: CH_VB 84.354 del 22 giugno 1984

Volltext

22. Juni 1984 N 985 Postulat Pini #ST# 84.354 Postulato Pini Öffentliche Aufnahme fremder Gelder Raccolta pubblica di fondi Appels publics de fonds Wortlaut des Postulates vom 13. März 1984 Der Bundesrat wird ersucht, einen Entwurf auszuarbeiten, der die öffentliche Annahme fremder Gelder und die damit zusammenhängenden, ausserhalb des Bankenbereiches ausgeübten Tätigkeiten zur Anwerbung solcher Gelder, für die es noch keine gesetzlichen Bestimmungen gibt, reglementiert. Testo del postulato del 13 marzo 1984 Il Consiglio federale è invitato a elaborare un progetto tendente a regolamentare la raccolta pubblica di fondi e le relative attività extra-bancarie che la promuovono, le quali attualmente non soggiacciono a nessuna normativa di legge. Texte du postulat du 13 mars 1984 Le Conseil fédéral est invité à élaborer un projet visant à régler les appels publics de fonds ainsi que les activités extra-bancaires qui s'y rattachent et les suscitent, activités qui, à l'heure actuelle, ne sont soumises à aucune norme légale. Mitunterzeichner - Cofirmatari - Cosignataires: Cevey, de Chastonay, Cotti Gianfranco, Giudici, Lüchinger, Petitpierre, Riesen-Friburgo, Robbiani, Salvioni • (9) Schriftliche Begründung Sviluppo scritto - Développement par écrit L'ultima revisione della legge sulle banche riafferma il principio della protezione del pubblico nei confronti degli Enti finanziari che promuovono la raccolta di denaro di terzi. Tuttavia, sotto questo particolare aspetto, la raccolta pubblica di fondi promossa da Enti extrabancari, legislativamente non soggiace a nessuna regolamentazione a livello federale. La promozione di questo tipo di investimenti, quasi sempre a carattere speculativo e scarsamente garantiti nella loro finalità, può avvenire, dunque, liberamente senza che per altro venga richiesta, come succede per altre attività a carattere finanziario, un'autorizzazione a livello operativo, né una qualifica di identità e di competenza professionale. Al di fuori della regolamentazione a cui, ad esempio, soggiacciono gli Istituti bancari, la raccolta pubblica di fondi ha assunto in Svizzera in questi ultimi anni una grande ampiezza sorprendendo e seducendo la clientela potenziale privata con un'intensa attività promozionale e pubblicitaria. Il contatto con la clientela privata avviene sovente a porta a porta o telefonicamente. Il tipo di investimenti proposti è estremamente ampio e riguarda, ad esempio, le borse valori delle merci (materie prime), le pietre preziose (in particolare i diamanti), le oscillazioni sugli interessi e sui tassi di cambio delle valute (una vera e propria lotteria), le partecipazioni a utili previsti o immaginabili relativi ai commerci effettuati tramite «containers» e altri valori che possono fluttuare a seconda delle casualità e, dunque, già all'origine quantitativamente imprevedibili. In questi ultimi anni abusi gravi nell'ambito di queste attività finanziarie hanno dato adito a diversi procedimenti penali, soprattutto in quei Cantoni che rappresentano oggi le principali piazze finanziarie della Svizzera. Sempre nel quadro di questa problematica, il 9 marzo 1980 il Consigliere nazionale ticinese Darlo Robbiani aveva deposto una mozione che chiedeva una regolamentazione delle attività delle società che promuovono, appunto, la raccolta pubblica di fondi per investimenti opzionali sulle materie prime e sulle merci. Nella

sua risposta del 28 maggio 1980 il Consiglio federale, rifiutando la mozione Robbiani, rilevava, fra l'altro, che la legislazione sulle borse e la sorveglianza dello svolgimento normale delle operazioni loro connesse sono da sempre compito dei Cantoni, aggiungendo che finora le borse svizzere dei valori e delle merci hanno riempito la loro missione in modo soddisfacente. La risposta governativa all'atto parlamentare citato avvertiva inoltre che spetta ancora ai Cantoni di esercitare un'azione preventiva agli illeciti denunciati ~e che il mezzo più adeguato a tale scopo consisterebbe nell'introdurre un regime di permessi cantonali per lo svolgimento di questo tipo di attività finanziarie. Il postulante ritiene a questo punto necessario riportare all'attenzione del Consiglio federale che il problema in questione, proprio per i suoi aspetti particolari legati all'opportunità e alla casualità in cui avvengono le operazioni di raccolta pubblica di denaro, difficilmente può trovare un disciplinamento valido a livello cantonale. A tal proposito le Magistrature penali interessate avvertono che solo pochi Cantoni sarebbero in grado di provvedere a medio termine con una legge per regolamentare queste operazioni chiaramente speculative. Per di più, alcuni Cantoni sarebbero costretti a dover creare una base costituzionale oppure ad attendere l'esito di ricorsi al Tribunale federale in materia di rispetto delle libertà di commercio, come già avvenne per il disciplinamento legislativo di settori analoghi. Non sembra dunque opportuno incamminarsi verso soluzioni cantonalistiche che avrebbero per effetto di creare inevitabilmente dei vuoti legislativi all'interno della Svizzera favorendo, infine, un'emigrazione di operatori scorretti dalle zone controllate alle zone di vuoto legislativo. Sotto questo aspetto, già ora, le Magistrature penali dei Cantoni più colpiti dagli illeciti di queste pseudo società borsistiche (Zurigo e Ticino in particolare) rilevano che molti operatori scorretti hanno preferito agire sul territorio svizzero piuttosto che sul mercato finanziario della RFT o del Liechtenstein, dove appunto vige il regime dell'autorizzazione. Il postulante condivide pienamente le attuali preoccupazioni delle Magistrature penali di fronte al dilagare degli illeciti prodotti da questo tipo di attività finanziarie esenti da qualsiasi regolamentazione e sottolinea l'urgente necessità di proteggere il pubblico nei confronti di operatori scorretti in un settore così rischioso come è quello della gestione e dell'impiego di fondi altrui, la cui destinazione permane, sotto ampi aspetti, incontrollata. Trattandosi inoltre di investimenti esteri, di evidente, alto rischio speculativo, le recenti prescrizioni adottate dalla «Swiss Commodity Industry Association», tendenti a stabilire regole deontologiche in questo particolare ramo delle operazioni finanziarie derivanti dalla raccolta pubblica di fondi, malgrado la bontà degli obiettivi prefissati, appaiono al postulante insufficienti per prevenire gli abusi ricorrenti oggi denunciati dall'autorità penale. Quantificati, questi abusi comportano annualmente perdite di denaro, investito sovente con troppa ingenuità dalla clientela privata, per un importo di circa 100 milioni. E forse non si tratta che della punta dell'«iceberg», in quanto nel giro sempre più ampio di questo tipo di affari speculativi ingenti capitali pubblicamente raccolti conoscono zone oscure di destinazione difficilmente controllabili a priori. La clientela di questi operatori, che agiscono al di fuori di qualsiasi regolamentazione giuridica, deve poter godere di una protezione e di conseguenza l'esistenza di una normativa di legge a livello federale costituisce oggi uno strumento necessario, oltre che urgente, per prevenire la criminalità economica anche in questo specifico settore. Nel nostro sistema giuridico svizzero, come giustamente si ricorda in un documento all'intenzione del Consiglio di Stato ticinese, non solo le attività condotte con fondi del pubblico (attraverso banche, società finanziarie parabanca-rie, fondi di investimento, agenti di borsa, collette, lotterie, ecc.), ma anche le professioni che implicano un intenso

Postulat Neukomm 986 N 22 juin 1984 rapporto di fiducia con il pubblico (avvocato, notaio, fiducia- rio, ecc.) sono sottoposte alla vigilanza statale (federale o cantonale). Non si vede, dunque, per quale ragione riguardo ad un fenomeno le cui negative incidenze hanno ormai assunto dimensioni nazionali, l'autorità federale non avverta la necessità giuridica di intervenire attraverso una precisa nor- mativa di legge che regoli questo particolare tipo di attività finanziarie. Il postulante ricorda, infine, che tutte le attività analoghe soggiacciono a regolamenti di legge federale e non canto- nale (vedi legge federale sulle banche e casse di risparmio e sui fondi di investimento). Le piazze finanziarie svizzere arrischiano grandemente di essere compromesse nella loro immagine di corretta attività proprio per la presenza crescente di procacciatori finanziari che agiscono sulla buona fede dell'investitore svizzero o estero senza molti scrupoli di carattere deontologico. I procedimenti penali conclusi e in corso per illeciti legati a questo tipo di attività sono tali e tanti da non aver dubbi sull'opportunità di finalmente intervenire nel senso richiesto dal postulato.

Schriftliche Erklärung des Bundesrates Dichiarazione scritta del Consiglio federale
Déclaration écrite du Conseil fédéral II Consiglio federale è disposto ad accettare il postulato. Überwiesen - Transmis #ST# 84.347 Postulat Kühne Verkehrsmilch.
Gehaltsbezahlung Lait commercial. Paiement à la qualité Wortlaut des Postulates vom 8. März 1984 Der Bundesrat wird eingeladen, gestützt auf Artikel 29 Absatz 1 des Landwirtschaftsgesetzes die Gehaltsbezahlung der Verkehrsmilch einzuführen. Es ist ein System mit Zuschlägen und Abzügen zu wählen. Den gehaltsbedingten Produktionskostenunterschieden ist Rechnung zu tragen. Texfe du postulat du 8 mars 1984 Le Conseil fédéral est invité à instituer, conformément à l'article 29,1er alinéa, de la loi sur l'agriculture, le paiement du lait commercialisé à la qualité. Il conviendra d'adopter un système comportant des suppléments et des retenues. Le coût de production variable selon la qualité du lait devra être dûment pris en considération. Mitunterzeichner - Cosignataires: Bühler-Tschappina, Bürer-Walenstadt, Cantieni, Columberg, Cotti Flavio, Dar- bellay, Eppenberger-Nesslau, Frei-Romanshorn, Früh, Geissbühler, Keller, Koller Arnold, Nef, Nussbaumer, Oehen, Oehler, Ruckstuhl, Schmidhalter, Schnider-Luzern, Schny- der-Bern, Segmüller, Steinegger, Tschuppert, Vetsch, Wan- ner, Ziegler (26) Schriftliche Begründung - Développement par écrit Gehaltsunterschiede bei der Verkehrsmilch bewirken ungleiche Produktionskosten und ergeben bei der Verarbei- tung namhafte Differenzen der Ausbeute. Artikel 29 Absatz 1 des Landwirtschaftsgesetzes legt fest, dass die Produktionskosten rationell geführter Betriebe durch die Produktionspreise im Durchschnitt der Jahre gedeckt werden müssen. Unterschiedlichen Produktionsko- sten wird mit verschiedenen Massnahmen wie höhere Frei- mengen für das Berggebiet bei der Verkehrsmilch, Zulagen in der Siloverbotszone, Kostenbeiträge an Rindviehalter im Berggebiet, Flächenbeiträge usw. Rechnung tragen. Die gehaltsbedingten Produktionsunterschiede werden in keiner Weise ausgeglichen, obwohl sie recht bedeutend sind. Verschiedene Arbeiten ergeben, dass: 1 Kiloprozent Fett einer Milchpreisdifferenz von 11 Rappen entspricht und 1 Kiloprozent Protein einer solchen von 7 Rappen. Das heisst, dass beim heutigen Grundpreis für Verkehrsmilch die Pro- duktionskosten pro % Prozent Fett 1,1 Rappen und pro Vio Prozent Protein 0,7 Rappen betragen. Unterschiedlicher Gehalt bewirkt ebenfalls eine entspre- chende gute oder schlechte Ausbeute bei der Verarbeitung der Milch, der über diese Grössenordnung hinausgeht. Gehaltreiche Milch bleibt somit trotz des Zuschlages für die Verwerter interessant. Zuschläge und Abzüge gleichen sich aus. Eine Mehrbelastung der Milchrechnung ist nicht zu erwarten. Wer gehaltreiche Milch abgeliefert, erbringt einen bedeuten- den Mehraufwand, der nicht entschädigt wird. Im Gegensatz dazu Messen sich

bedeutende Kostensenkungen erzielen, wenn Tiere mit schwacher Gehaltveranlagung vermehrt in der Zucht eingesetzt werden. Durch die Einführung der Gehaltsbezahlung ist dieser Gefahr vorzubeugen und der krassen Ungerechtigkeit zu begegnen. Dabei ist ein einfaches System mit Zuschlägen und Abzügen zu wählen. Unterschiedliche Ansätze nach Rassen oder Genossenschaft lassen sich durch nichts begründen. Einzige Massstäbe können nur die Produktionskosten und der Wert bei der Verarbeitung sein. Für die Probenerhebung ist ein einfaches und kostengünstiges System zu wählen. Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen. Überwiesen - Transmis #ST# 83.927 Postulat Neukomm Arbeitslosengesetzgebung. Ergänzung Législation sur le chômage. Dispositions complémentaires Wortlaut des Postulates vom 8. Dezember 1983 Der Bundesrat wird eingeladen zu prüfen, ob nicht die Arbeitslosengesetzgebung in dem Sinn zu ergänzen sei, dass bei Arbeitslosigkeit im Anschluss an einen Unterbruch der Erwerbstätigkeit von mehr als einem Monat zum Zweck der Weiterbildung und Umschulung der volle Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung gewahrt bleibt. Texte du postulat du 8 décembre 1983 Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il n'y a pas lieu de compléter la Loi fédérale sur l'assurance-chômage, de telle manière que, l'indemnité de chômage soit acquise à un demandeur d'emploi resté sans travail après avoir interrompu son activité lucrative pendant plus d'un mois pour parfaire sa formation ou se recycler sur le plan professionnel. Mitunterzeichner - Cosignataires: Ammann-St.Gallen, Bäumlín, Bircher, Borei, Bratschi, Braunschweig, Bundi, Chopard, Christinat, Clivaz, Deneys, Eggenberg-Thun, Eggli-Winterthur, Euler, Fankhauser, Fehr, Friedli, Gloor, Hubacher, Jaggi, Lanz, Leuenberger Ernst, Leuenberger Moritz, Longet, Meizoz, Mort, Nauer, Ott, Pitteloud, Reimann, Renschier, Riesen-Freiburg, Robbiani, Rubi, Ruch-Zuchwil, Ruffy, Stamm Walter, Stappung, Uchtenhagen, Vannay, Weber-Arbon, Zehnder (42)

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdrukschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Postulato Pini Öffentliche Aufnahme fremder Gelder Postulato Pini Appels publics de fonds Postulato Pini Raccolta pubblica di fondi In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1984 Année Anno Band III Volume Volume Session Sommersession Session Session d'été Sessione Sessione estiva Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 15 Séance Seduta Geschäftsnummer 84.354 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 22.06.1984 - 08:00 Date Data Seite 985-986 Page Pagina Ref. No 20 012 561 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.